
COMUNE DI COLONNA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE

INDICE

Art. 1	Disciplina del servizio
Art. 2	Definizione del servizio
Art. 3	Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio
Art. 4	Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale
Art. 5	Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus e minibus
Art. 6	Caratteristiche delle autovetture
Art. 7	Caratteristiche degli autobus e minibus
Art. 8	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
Art. 9	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 10	Contenuti del bando
Art. 11	Commissione consultiva comunale
Art. 12	Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Art. 13	Attività delle commissioni di concorso
Art. 14	Presentazione delle domande e requisiti di partecipazione
Art. 15	Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga autorizzazione per il servizio di N.C.C. di autobus e minibus
Art. 16	Valutazione dei titoli per il servizio di N.C.C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale
Art. 17	Valutazione dei titoli per il servizio di N.C.C. di autobus e minibus
Art. 18	Titoli di preferenza
Art. 19	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Art. 20	Inizio del servizio
Art. 21	Durata dell'autorizzazione
Art. 22	Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 23	Comportamento del conducente in servizio
Art. 24	Interruzione del trasporto
Art. 25	Trasporto portatori di handicap
Art. 26	Idoneità dei mezzi
Art. 27	Tariffe
Art. 28	Trasporto bagagli ed animali

Art.	29	Forza pubblica
Art.	30	Diffida
Art.	31	Sanzioni
Art.	32	Sospensione dell'autorizzazione
Art.	33	Revoca dell'autorizzazione
Art.	34	Procedimento sanzionatorio
Art.	35	Decadenza dell'autorizzazione
Art.	36	Irrogazione delle sanzioni
Art.	37	Abrogazione di norme precedenti
Art.	38	Entrata in vigore

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15. 01. 1992, N. 21 nonché l'attività di trasporto di persone effettuata mediante servizi di noleggio di autobus e minibus con conducente di cui alla L. 11. 08. 2003 n. 218. Entrambi i servizi di autonoleggio, sia di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale, che di autobus e minibus, saranno in seguito denominati N. C. C..

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di N. C. C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio di N.C.C. di autobus e minibus provvede al trasporto di viaggiatori effettuato da una ditta professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti.

Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari prestabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero degli autovetture destinate al servizio di N. C. C. è stabilito in n. 4 (quattro).

Il Comune stabilisce di istituire autorizzazioni per noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui almeno una che consenta anche il trasporto di portatori di handicap ai sensi dell'art. 14 della legge 15. 01 . 1992 n. 21.

I veicoli sono quelli previsti dal codice della strada e le caratteristiche sono quelle stabilite dal Ministero della Motorizzazione Civile.

Il numero degli autobus e/o minibus destinati al servizio di N. C. C. è stabilito in n. 2 (due).

Per autobus e minibus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, comma 1 lettera b) del D.Lgs 285 – 1992 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni.

In particolare i veicoli oggetto di autorizzazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) autovetture fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente;
- b) natanti;
- c) motocarrozette;
- d) veicoli a trazione animale;
- e) minibus fino ad un massimo di 17 posti compreso il conducente;
- f) autobus oltre i 17 posti;

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale

L'esercizio del servizio di N. C. C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità previste nel presente regolamento.

L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrare in possesso dell'autorizzazione, precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Ciascuna autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con la autorizzazione per il servizio di taxi.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. N. 21/92.

Ai sensi dell'art. 11 comma 5° della L. 21/92 si autorizzano i noleggiatori di autovetture, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale a sostare su aree pubbliche.

Art. 5

Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus e minibus

L'esercizio del servizio di N. C. C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica.

L'autorizzazione può essere rilasciata alle imprese esercenti il servizio di N.C.C. in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, così come regolato dal D.Lgs. 395 – 2000 e successive modificazioni.

L'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del SUAP dovrà riportare il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo a ciò destinato ed il luogo di rimessa dello stesso. L'autorizzazione dovrà essere restituita al SUAP in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.

L'autorizzazione comunale, deve essere sempre presente sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.

Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.

E' fatto divieto agli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus di stazionare su strade o aree pubbliche.

In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito agli autoveicoli di sostare agli scali di arrivo o di partenza in attesa di coloro per conto dei quali è stato contrattato il servizio.

Art. 6

Caratteristiche delle autovetture

Unitamente all'autorizzazione il SUAP rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge 15.01.1992 n. 21 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N. C. C." ed il numero cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il SUAP rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 7
Caratteristiche degli autobus e minibus

Unitamente all'autorizzazione il SUAP rilascia il numero dell'autorizzazione. Gli autobus e minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno delle dimensioni di cm. 10 di altezza e cm. 50 di larghezza, recante le seguenti scritte:

- a. Comune di Colonna;
- b. Lo stemma del Comune;
- c. Il numero dell'autorizzazione;
- d. La scritta " N.C.C."

Gli autobus e minibus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- a. sulla parte superiore, la scritta "Comune di Colonna" e "N.C.C.";
- b. al centro lo stemma del Comune;
- c. nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

Gli autobus e minibus adibiti al servizio di cui al presente Regolamento debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978 n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N. C. C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti degli Stati membri lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 9
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per soli titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il SUAP istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso può essere indetto dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive per disponibilità verificatesi nel contingente numerico a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse o istituzione del servizio

Art. 10
Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- indicazione dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione al concorso;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e criteri di preferenza;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

Il bando può, inoltre, prevedere ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli previsti nel presente regolamento.

Art. 11
Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (noleggio con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento .

La commissione svolge le funzioni di cui al 4° comma dell'art. 4 della legge 21/92 nonché le funzioni consultive e non di accertamento.

La commissione comunale è formata da:

1. Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente;
2. membro designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria;
3. membro designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti;

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale.

La commissione comunale è istituita con delibera della Giunta Comunale.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, sottoscritta da almeno due componenti della commissione.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 12

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.

La commissione di concorso è composta dal Segretario Comunale che la presiede, dal Responsabile del SUAP, dal Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni di Segretario della Commissione.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco. Essa è convocata dal presidente.

Art. 13

Attività delle commissioni di concorso

La commissione, verificata la regolarità della propria costituzione, alla presenza di tutti i membri, a pena di nullità del concorso, individua i sottocriteri per la valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, procede all'ammissione dei candidati, valuta i titoli posseduti ed attribuisce il punteggio corrispondente a ciascun candidato.

Successivamente la Commissione redige la graduatoria, la pubblica all'Albo Pretorio e rassegna gli atti all'Amministrazione Comunale.

Art. 14
Presentazione delle domande e requisiti di partecipazione

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per il servizio di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale.

La domanda dovrà, inoltre, indicare il possesso dei seguenti requisiti:

- Servizio di N.C.C. di autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale:
 1. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 2. certificato di abilitazione professionale;
 3. iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti istituito presso la CCIAA;
 4. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio ovvero impegnarsi ad avere la piena disponibilità, anche in leasing, di un mezzo da adibire al servizio. In tal caso l'impegno dovrà concretizzarsi con l'avvenuta effettiva disponibilità del mezzo in caso di ottenimento dell'autorizzazione;
 5. avere la disponibilità nel Comune di Colonna, di rimessa o spazi atti a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione ovvero impegnarsi ad avere la piena disponibilità, di tali rimesse o spazi. In tal caso l'impegno dovrà concretizzarsi con l'avvenuta effettiva disponibilità delle rimesse o spazi, in caso di ottenimento dell'autorizzazione;
 6. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni.
 7. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento;
 8. inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio e di cause ostative
- Servizio di N.C.C. di autobus e minibus
 1. conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, rilasciata dal competente Ispettorato per la Motorizzazione Civile, ai sensi del D.M. 448/91, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. Lgs. 395 – 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. dichiarazione di essere o di non essere titolare di altre licenze di noleggio con conducente per autobus e minibus, rilasciate dal Comune di Colonna o da altri Comuni;
4. il tipo e le caratteristiche tecniche dell'autobus e/o minibus che si intende adibire al servizio;
5. di avere sede legale o secondaria nel comune di Colonna;
6. l'ubicazione dell'autorimessa, che dovrà trovarsi nel territorio comunale di Colonna ovvero l'impegno ad avere la piena disponibilità, di tali rimesse o spazi. In tal caso l'impegno dovrà concretizzarsi con l'avvenuta effettiva disponibilità delle rimesse o spazi, in caso di ottenimento dell'autorizzazione;
7. l'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di trasporto persone o l'iscrizione all'Albo degli Artigiani ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443;
8. eventuale elenco del personale autista in forza all'azienda con copia autenticata dell'estratto del libro matricola, vidimato dall'INAIL;
9. attestato di idoneità finanziaria, rilasciato da Aziende, Istituti di credito ecc. o altro documento comprovante tale idoneità, di cui all'art.5 del D.M. 448/91;
10. copia dell'atto costitutivo in caso di società.
11. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il servizio di autonoleggio di autobus e/o minibus con conducente non si svolge in sovrapposizione al servizio di trasporto pubblico locale né con esso interferisce

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio di entrambe le autorizzazioni:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ; 31 maggio 1965, n. 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere comprovati da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00.

La documentazione originale e valida ad ogni effetto di legge, comprovante il possesso dei requisiti e la mancanza degli impedimenti previsti, dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15

Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga autorizzazione per il servizio di N.C.C. di autobus e minibus

Qualora l'impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga autorizzazione rilasciata dal Comune di Colonna entro l'ultimo quinquennio, potranno essere omessi i documenti relativi al personale, alla idoneità finanziaria, alla costituzione della società e all'ubicazione della rimessa, sempre che questa non sia diversa da quella già utilizzata.

Se l'impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga autorizzazione rilasciata da Ente diverso dal Comune di Colonna, in luogo della suddetta documentazione potrà essere presentata copia (autenticata nei modi di legge) della concessione o autorizzazione già posseduta, convalidata dal competente ente concedente, che ne certifichi la validità attuale; in ogni caso dovrà essere presentata la documentazione relativa alla rimessa del veicolo.

Art. 16

Valutazione dei titoli per il servizio di N.C.C. di autovettura, motocarrozetta, natanti e veicoli a trazione animale

I titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria e dell'assegnazione dell'autorizzazione sono fissati secondo i seguenti criteri e punteggi:

1. Professionalità attestata dal possesso del Certificato di Abilitazione Professionale e dall'iscrizione al ruolo di cui all'art. 16 L.R. 58-1993 in misura di **1 punto per ogni anno di iscrizione o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di 5 punti;**
2. Esperienza di servizio maturata in qualità di conducente-dipendente di autoveicoli di noleggio da rimessa, o di linea, o da piazza (taxi) successivamente comprovabile con iscrizione all'INPS, libretto di lavoro, etc. in misura di **1 punto per ogni anno di iscrizione o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di 5 punti;**
3. Iscrizione nelle liste di disoccupazione presso i Centri dell'Impiego in misura di **1 punto per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo valutabile di 5 punti;**

Detto punteggio è cumulabile con quello di cui al punto 1 e 2 solo per periodi non coincidenti.

4. Residenza nel Comune di Colonna in misura di **1 punto**;
5. Impegno ad adibire al servizio una Autovettura:
 - di nuova immatricolazione: **2 punti**,
 - immatricolata negli ultimi 12 mesi: **1 punto**

Art. 17

Valutazione dei titoli per il servizio di N.C.C. di autobus e minibus

I titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria e dell'assegnazione dell'autorizzazione sono fissati secondo i seguenti criteri e punteggi:

1. Professionalità attestata dal possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi del D.M. 448/1991 e del D.Lgs. 395/2000, in misura di **1 punto per ogni anno di possesso o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di 5 punti**;
2. Esperienza di servizio maturata in qualità di legale rappresentante o titolare di un'azienda di autobus e/o minibus da noleggio con conducente, successivamente comprovabile con iscrizione all'INPS, libretto di lavoro, iscrizione al Ruolo della C.C.I.A.A., etc. in misura di **1 punto per ogni anno di iscrizione o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di 5 punti**;
3. Iscrizione nelle liste di disoccupazione presso i Centri dell'Impiego in misura di **1 punto per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo valutabile di 5 punti**;

Detto punteggio è cumulabile con quello di cui al punto 1 e 2 solo per periodi non coincidenti.

4. Organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere, in misura di **max 5 punti**;
5. Tipologia e caratteristiche dell' autobus o minibus che si intende adibire a servizio, in relazione a numero di posti a sedere, data di immatricolazione, rispetto delle norme anti-inquinamento (EURO 1 e EURO 2) in misura di **max 5 punti**;
6. Quantità di personale da adibire al servizio in misura di **1 punto per ogni dipendente**;
7. Residenza nel Comune di Colonna in misura di **1 punto**.

Art. 18

Titoli di preferenza

I criteri sono fissati dall'Art. 8 comma 4° L.21/92.

Costituisce altresì titolo professionale a pari punteggio la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

In caso persista una parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane d'età.

Art. 19
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del SUAP, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'assegnatario, del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore, nonché la dimostrazione di disponibilità di adeguata autorimessa, entro 2 mesi dall'assegnazione, a pena di decadenza.

La graduatoria ha validità di un anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 20
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione all'autorizzazione o acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 21
Durata della autorizzazione

L'autorizzazione Comunale per il servizio di N.C.C. ha validità quinquennale ed alla scadenza l'interessato potrà richiedere al SUAP il rinnovo, sempre quinquennale, della stessa.

Il SUAP, in caso di richiesta di rinnovo, dovrà procedere alla verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ne ottenne il rilascio. Al tal fine dovrà essere presentata apposita domanda entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, contenente le autocertificazioni relative al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, corredata della autorizzazione originale.

Il SUAP provvederà a rinnovare l'autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo.

Art. 22
Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, a persona in possesso dei requisiti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto i sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente e comunque nel rispetto delle norme vigenti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione e non può essergliene trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 23 **Comportamento del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al Comune di Colonna qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

E' fatto divieto di:

- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e/o di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

- esporre messaggi pubblicitari in diffonità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 **Trasporto portatori di handicap**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatorio nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 26 **Idoneità dei mezzi**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la commissione consultiva di cui all'art. 9 può disporre, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal SUAP, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il componente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Con apposito verbale l'incaricato del comune certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 27 Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. mediante autovettura, motocarrozetta, veicoli a trazione animale e natanti sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti massimi e minimi, sulla base di quanto determinato dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Il corrispettivo per il servizio di noleggio di autobus e minibus è concordato, preventivamente, direttamente con il committente. Il corrispettivo può essere corrisposto unitariamente o frazionato tra i singoli componenti del gruppo.

Art. 28 Trasporto bagagli e animali

E' fatto d'obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

E' obbligatorio il trasporto dei mezzi di supporto per i portatori di handicap senza supplemento di tariffa.

Art. 29 Forza pubblica

E' fatto obbligo all'esercente di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 30 Diffida

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 31 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

1. con sanzioni amministrative pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
2. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'Autorizzazione.

Ai sensi del combinato disposto della Legge 1 gennaio 2003 e dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 N. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è punita con sanzioni amministrative pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco.

Art. 32 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazioni delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazioni delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) violazioni delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la terza volta, ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- e) violazioni delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio di N.C.C. di autobus e minibus con cronotachigrafo non regolarmente funzionante.

Art. 33 **Revoca dell'autorizzazione**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 32;
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificati gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando l'attività di N.C.C. di autobus e minibus viene svolta da persone che non siano i titolari della autorizzazione o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- h) quando il titolare della autorizzazione di servizio di n.c.c. di autobus e minibus abbia trasferito stabilmente lo stazionamento del mezzo in altro Comune;
- i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- j) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 14.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente alla tenuta del ruolo presso la CCIAA.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 34 **Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 35 **Decadenza dell'autorizzazione**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo sempre nei termini previsti dal presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 **Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 N. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

I provvedimenti inerenti la sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione sono comunicati alla C.C.I.A.A. deputata alla tenuta del ruolo ove il contravventore è iscritto.

Art. 37
Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate all'Amministrazione Comunale.

Art. 38
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei termini di legge.